

*Cassa di Risparmio di
San Miniato S.p.A.*

**POLICY DI GESTIONE DEI
CONFLITTI DI INTERESSE
SUI SERVIZI
D'INVESTIMENTO**



**CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO**

— S.p.A. —

GRUPPO  CARISMI

GRUPPO CARISMI - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/02/2015

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI INTERNI.....	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
4. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ.....	8
5. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	9
5.1. Procedura per la mappatura dei conflitti di interesse connessi ai Servizi d’investimento.....	12
6. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	14
7. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	16
8. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	16
9. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY.....	17

1. PREMESSA

La “Markets in Financial Instruments Directive” è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito “MiFID”) che, dal 1° novembre 2007, ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, “*Investment Service Directive*” – ISD) e si è resa necessaria al fine di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione dei mercati, senza tuttavia ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore, di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che, a causa dell’intensificarsi delle attività delle imprese, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che risulta impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

La MiFID dispone che gli intermediari procedano ad elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (c.d. *critério di proporzionalità*).

Alla luce di quanto detto, il presente documento espone la politica aziendale cui la Banca si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da includere nell’informativa da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissate dal legislatore comunitario e nazionale.

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:

- descrizione delle relazioni con altre norme e documenti interni;
- sintesi dei riferimenti normativi;
- mappatura delle tipologie di conflitti di interesse rilevanti per la Banca;

- gestione dei conflitti di interesse evidenziati;
- informativa (*disclosure*) sui conflitti di interesse cosiddetti “residuali”;
- descrizione delle modalità di tenuta del registro dei conflitti di interesse che sorgono in concreto nel corso dell’operatività della Banca;
- descrizione delle regole di aggiornamento della *Policy* e del modello interno adottato per la gestione dei conflitti di interesse, nonché i criteri di individuazione, di contenimento e di gestione degli stessi.

2. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI INTERNI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni, unitamente a quelle contenute nella *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella *Policy* di Classificazione della Clientela, nella *Policy* per la gestione delle Operazioni personali dei soggetti rilevanti e nella *Policy* sugli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi relativi alla prestazione dei servizi d’investimento.

In particolare:

- la *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- la *Policy* di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata;
- la *Policy* sulle Operazioni personali dei soggetti rilevanti definisce il perimetro di applicazione della normativa in materia, sia con riferimento ai soggetti rilevanti, sia relativamente alle operazioni personali da questi compiute, e le misure di gestione adottate dalla Banca al fine di impedire la realizzazione di operazioni vietate;
- la *Policy* sugli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o

accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare, presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento, una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso come Policy interna.

Detta normativa, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì resa disponibile a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento.

Una sintesi del presente documento è contenuta nel fascicolo informativo che viene consegnato in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (art. 29 e 34, c 3, Regolamento Intermediari).

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2004/39/CE (di seguito "MiFID") e alla relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE, di seguito "D2").

Il Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob, emanato il 2 novembre 2007, ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MiFID in tema di conflitti di interesse.

La MiFID ha innovato in modo significativo l'approccio della disciplina sui conflitti di interesse rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, tale disciplina riconosce l'impossibilità di procedere con l'eliminazione dei conflitti di interesse a causa dell'intensificarsi

delle attività delle imprese, le quali, invece, sono chiamate ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti.

Il *focus* della normativa è, dunque, incentrato sull'organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

L'art. 21 della D2 stabilisce un "set" di criteri minimali in base ai quali le imprese di investimento debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

- 1 potenzialità del pregiudizio: l'impresa di investimento deve infatti verificare, al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi, se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
- 2 perimetro della verifica: il comma 1 dell'art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l'impresa di investimento in sé considerata, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono;
- 3 tipologie di conflitto di interesse, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l'art. 21 individua cinque possibili tipologie di conflitti di interesse:
 - è probabile che la Banca realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente;
 - la Banca presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del cliente;
 - la Banca ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
 - la Banca svolge la stessa attività del cliente;
 - la Banca riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

L'obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interessi è quello di assicurare che le imprese di investimento adottino ogni misura ragionevole volta ad evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela. A tal proposito, nell'art. 22 della D2 è prescritto alle imprese di investimento di elaborare in forma scritta la politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni, all'organizzazione delle medesime (cfr. par. 4 – *Richiamo ai criteri di proporzionalità*), nonché alla natura e complessità delle attività dalle stesse svolte e di applicarla in via continuativa.

La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In relazione a quanto sopra esposto, l'art. 22 della D2 fornisce talune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interesse, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'intermediario e il grado di rischio per i clienti.

Tale norma si riferisce, in particolare, a:

- misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni sensibili tra i soggetti rilevanti;
- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2 della MiFID, quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall'impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Pertanto, il documento di *Conflict Policy* oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, dovrà dare evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Banca, in base a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 22 della D2, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti.

Alla luce di quanto detto, l'informativa sui conflitti di interesse diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l'intermediario dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. h) della D2, le imprese di investimento devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di un documento a tutti i clienti, che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse conformemente all'art. 22 della D2;
- la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

Secondo quanto disposto dall'art. 23 della D2, le imprese di investimento devono tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa (o per suo conto), per i quali sia sorto o, nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro è quello di indicare la casistica, anche su base storica, dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

Infine, nessun rilievo assume, ai fini della individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse, la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi: l'obbligo dell'intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interesse risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio. A tal proposito, l'art. 24 della D2 non elenca, tra gli articoli esentati dall'applicazione delle regole di condotta nei confronti delle controparti qualificate, l'art. 18, comma 2.

La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della D2, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, al fine di consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

4. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che le imprese di investimento, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale imprese di investimento di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica,

di controllo e di *internal audit*, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto, le banche di ridotte dimensioni possono adottare procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all'eliminazione di legami diretti circa le retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto.

In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative, ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca deve fornire adeguata *disclosure* secondo quanto stabilito dalla normativa (cfr. par. 7 – *Informativa sui conflitti di interesse*).

5. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nella prestazione di servizi di investimento ed accessori da parte delle Società del Gruppo Carismi.

Più precisamente, è stato seguito un approccio "congiunto", volto a stabilire non solo se la prestazione di uno o più servizi da parte di una Società del Gruppo Carismi sia in conflitto con gli interessi del cliente, ma anche finalizzato a stabilire se la prestazione contestuale di un (o più di un) servizio da parte di società diverse del Gruppo Carismi possa determinare un conflitto di interesse.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, la Direzione Finanza (Servizio Servizi Finanziari) produce ed aggiorna, *anche a seguito dei flussi informativi rivenienti da altre strutture aziendali coinvolte nelle procedure di presidio dei conflitti di interesse*, una mappa in grado di identificare le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 21 della D2, recepite nell'art. 24 del Regolamento congiunto, nelle quali:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che possono sorgere nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento (cfr. canale);
- Regolamento della Struttura Organizzativo – Funzionale.

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa e/o da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- legami di appartenenza allo stesso Gruppo bancario;
- detenzione di una partecipazione rilevante; nel determinare il valore soglia necessario per definire “rilevante” una partecipazione, si è fatto riferimento a diverse fonti normative: con riferimento a Società quotate su Mercati Regolamentati, l’art. 120 del TUF identifica tale valore nel 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto; per le Banche, SIM, SGR e SICAV tale limite è elevato al 10% dall’art. 19 del TUB; infine, per determinare il valore soglia per le Società non quotate, non ricomprese nelle categorie precedenti, si è fatto riferimento alla definizione di “stretti legami” contenuta nell’art. 2 del Regolamento congiunto che fissa tale valore al 20%. È bene precisare, comunque, che i suddetti limiti si considerano automaticamente superati, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta, quando questa comporta il controllo della Società;
- interesse legato ad una rilevante posizione creditizia; a riguardo, la Banca ha deciso di considerare “rilevante” un finanziamento concesso ad un soggetto emittente che sia titolare di linee di credito che ne determinano l’appartenenza alla categoria dei Grandi Clienti;¹
- interesse a sviluppare importanti affari o rapporti commerciali; a riguardo, particolare attenzione è stata dedicata dalla Banca a Società legate al Gruppo CARISMI da rapporti di outsourcing di attività essenziali o importanti.

Da quanto sopra riportato, dunque, ne è derivata la necessità di considerare l’insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari emessi da Società legate alla Banca, o ad altre Società del Gruppo.

I servizi di investimento prestati dalla Banca e considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Negoziazione per conto proprio;
- Consulenza in materia di investimenti;
- Assunzione a fermo di strumenti finanziari (ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile);
- Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.

¹ Sono appartenenti alla categoria Grandi Clienti i clienti con affidamenti pari o superiori a 7 mln di euro (cfr. Circolare sul Modello Distributivo)

Si precisa inoltre che la Banca non eroga il Servizio di Gestione individuale di portafogli e non svolge l'attività di ricerca in materia di investimenti.

5.1. Procedura per la mappatura dei conflitti di interesse connessi ai Servizi d'investimento

Ogni qualvolta eroga un nuovo servizio d'investimento od un servizio accessorio o colloca/distribuisce una nuova tipologia di strumento finanziario, la Banca provvede alla mappatura dei conflitti potenziali utilizzando il modello di analisi predisposto, che consente di verificare le situazioni di potenziale conflitto.

In particolare, lo strumento di mappatura consente di evidenziare:

- la descrizione dei conflitti potenziali;
- le tipologie di conflitto potenziale riscontrate nell'ambito di quelle individuate dall'art.24 del regolamento congiunto Consob/Bankit
- la valutazione di impatto del conflitto potenziale
- le misure di gestione individuate per ogni situazione di conflitto
- la normativa interna di riferimento che contiene le misure
- la valutazione relativa all'efficacia delle misure di gestione adottate.

Nell'ambito dello strumento sono inoltre rappresentate:

- le tipologie di strumenti finanziari potenzialmente oggetto di conflitti;
- le disclosure previste per dare trasparenza dei conflitti alla clientela.

Le procedure di mappatura adottate prevedono il coinvolgimento delle seguenti strutture:

Direzione Finanza (Servizio Servizi Finanziari):

- ✓ provvede, tramite l'aggiornamento del documento di mappatura, all'individuazione ed alla descrizione dei conflitti sulla base delle attività svolte dalla Banca nell'erogazione dei servizi di investimento e dei flussi informativi ricevuti dalle altre strutture coinvolte, indicando le misure di gestione ritenute più efficaci e che si intende adottare per la gestione del conflitto di interessi;
- ✓ richiede il coinvolgimento della Direzione Controlli (Servizio Compliance) per condividere le valutazioni effettuate in merito alle misure adottate;
- ✓ in coerenza con il grado di priorità assegnato, presidia la realizzazione degli eventuali interventi migliorativi richiesti dalla Direzione Controlli (Servizio Compliance) in fase di gestione dei conflitti, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture coinvolte;
- ✓ a seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate dalla Direzione Controlli (Servizio Compliance) provvede ad archiviare il documento di mappatura, che costituisce il Registro dei conflitti di interesse; tale documento deve essere tempestivamente trasmesso alla Direzione Controlli (Servizio Compliance).

La Direzione Controlli (Servizio Compliance):

- ✓ effettua una valutazione di adeguatezza delle misure di gestione previste e, qualora ritenute migliorabili, evidenzia la necessità di eventuali interventi aggiuntivi;
- ✓ monitora l'attuazione delle azioni di mitigazione per la gestione dei conflitti evidenziate in sede di mappatura.

A supporto dell'individuazione dei conflitti di interesse sui servizi di investimento accessori e bancari, sono previsti specifici flussi informativi nei confronti delle strutture preposte all'aggiornamento ed alla gestione del registro dei conflitti di interesse secondo le modalità ed i termini di seguito specificati:

- ✓ ad evento, la Direzione Bilancio (Servizio Fiscale e Partecipazioni) fornisce l'aggiornamento delle partecipazioni detenute dalla Banca;
- ✓ su richiesta della Direzione Finanza (Servizio Servizi Finanziari), il Servizio Grandi Clienti fornisce un'informativa sull'eventuale correlazione fra i Grandi Clienti affidati ed i soggetti tempo per tempo elencati nel registro conflitti di interesse e le società emittenti o che fanno da sottostante agli strumenti finanziari distribuiti/collocati dalla Banca;
- ✓ ad evento, la Direzione Organizzazione comunica gli aggiornamenti in materia di accordi di outsourcing;
- ✓ su richiesta della Direzione Finanza (Servizio Servizi Finanziari), la Direzione Affari Societari e Legali fornisce, un'informativa sugli eventuali soggetti rilevanti che siano connessi con i soggetti/società tempo per tempo elencati/e nel registro dei conflitti di interesse e le società emittenti o che fanno da sottostante agli strumenti finanziari distribuiti/collocati dalla Banca.

Ai fini di una più corretta e completa mappatura di tutte le tipologie di conflitti di interesse che possono manifestarsi, si evidenzia che la Banca ha inteso considerare anche le tipologie di conflitti collegate ai soggetti rilevanti, al fine di valutare se questi ultimi possano trovarsi in una delle situazioni previste nell'art. 24 del Regolamento congiunto e descritte in precedenza.

La rilevazione dei conflitti di interesse, si sostanzia nell'individuazione delle seguenti situazioni connesse ai soggetti rilevanti:

- detenzione da parte di soggetti rilevanti di una partecipazione di controllo e/o rilevante nell'emittente dello strumento finanziario/prodotto assicurativo (cfr. paragrafo 5);
- ruoli ricoperti da parte di soggetti rilevanti in società non del Gruppo Carismi, emittenti strumenti finanziari/prodotti assicurativi;
- ruoli ricoperti da parte di soggetti rilevanti in altre società del Gruppo Carismi, emittenti strumenti finanziari/prodotti assicurativi;
- ricezione da parte di soggetti rilevanti di regali, ospitalità, sconti da parte di società emittenti strumenti finanziari/prodotti assicurativi;
- esistenza di legami retributivi da parte di soggetti rilevanti con società emittenti strumenti finanziari/prodotti assicurativi.

Per tale rilevazione la Direzione Finanza (Servizio Servizi Finanziari) si avvale dei citati flussi informativi provenienti dalla Direzione Affari Societari e Legali.

In considerazione del fatto che la maggior parte dei conflitti derivano dal collocamento, semplice o con assunzione a fermo o garanzia di strumenti finanziari, la Banca ha deciso di delimitare il perimetro di rilevazione dei conflitti ai soggetti rilevanti così come individuati nell'ambito della Policy per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti.

6. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento/accessori erogati, la Banca considera i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela,
- il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite,
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta dall'Istituto.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che le funzioni aziendali responsabili della prestazione di servizi e/o attività confliggenti, svolgano detti servizi e/o attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi dei clienti siano danneggiati.

Le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla normativa di riferimento (art. 25 del Regolamento Congiunto) possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto pertinente a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I conflitti di interesse individuati nel corso dell'attività di mappatura sono stati gestiti dalla Banca attraverso:

- definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti, siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte;
- separazione fisica e organizzativa tra le strutture che svolgono attività di *proprietary trading* e le strutture che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria ovvero connessa all'emissione e al collocamento di strumenti finanziari;
- definizione di procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi d'investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi d'investimento e la gestione del rapporto con il cliente.
- un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- procedure di detecting per l'identificazione e la gestione delle operazioni potenzialmente sospette al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole. La materia è oggetto di specifica trattazione nella Policy sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio;
- una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- un sistema di remunerazione in linea con le disposizioni di vigilanza prudenziale.

Le soluzioni organizzative adottate dalla Banca al fine di garantire una efficace gestione dei conflitti di interesse, sono altresì misure valide a limitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse che potrebbero manifestarsi relativamente ai soggetti rilevanti, in quanto sono volte ad assicurare un adeguato livello di indipendenza degli stessi nello svolgimento di attività confliggenti.

Tuttavia, la Banca non ritiene sufficienti dette misure di gestione ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di arrecare pregiudizio agli interessi dei clienti sia evitato.

I conflitti di interesse rilevati, pertanto, sono stati gestiti dalla Banca attraverso la predisposizione di un'apposita informativa (*disclosure*) volta a rendere noto alla clientela tutte le fattispecie di conflitto di interesse connesse ai soggetti rilevanti nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari/prodotti assicurativi della Società medesima.

7. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Per le tipologie di conflitti di interesse per le quali non sia stato possibile individuare idonee misure organizzative, ovvero qualora le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi della clientela sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo. Per quanto riguarda le modalità mediante le quali viene fornita l'informativa alla clientela, la Banca consegna una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti (art. 8 del fascicolo informativo) preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento. Inoltre, a compimento di ogni operazione che genera un conflitto viene evidenziata una *disclosure* (resa in forma scritta su supporto cartaceo).

Tale informativa non costituirà un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

8. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Alla luce di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento congiunto (art. 23 della D2), che prescrive l'obbligo per gli intermediari di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportate le tipologie di servizi di investimento svolti dall'impresa, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca istituisce un registro costituito dal documento di mappatura dei conflitti, nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione di determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutte le tipologie di conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

Al fine di garantire la corretta gestione del registro dei conflitti la Banca, prevede efficaci procedure di comunicazione tra la Direzione Finanza (Servizio Servizi Finanziari) e la Direzione Controlli (Servizio Compliance), che hanno il compito di amministrare il registro, e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi o in possesso di informazioni che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti.

9. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY

La Banca ha definito alcune regole volte a garantire che la politica aziendale adottata sia nel tempo aggiornata al variare delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti.

La Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della politica medesima, con cadenza almeno annuale e comunque ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.